



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi"

Via E. Fermi 400 – 21044 Cavaria con Premezzo (Va)

Tel: 0331/212640 - 0331/217400

C.F. 82010620126 - Cod. Meccanografico VAIC84100G

E- Mail vaic84100g@istruzione.it P.E.C. vaic84100g@pec.istruzione.it

Sito Istituto : www.istitutocomprensivocavaria.edu.it

Comunicazione interna n. 18

- Ai docenti
dell'I.C. "E. Fermi" di Cavaria con Premezzo

- Al personale ATA
dell'I.C. "E. Fermi" di Cavaria con Premezzo

- Sito web dell'Istituto
- Registro Elettronico – Sezione Bacheca

OGGETTO: Fruizione permessi per assistenza familiari disabili ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92 (come modificato dalla Legge 53 del 08/03/2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

Poiché la fruizione dei giorni di permesso di cui all'oggetto è soggetta a particolari condizioni dell'intero nucleo familiare, condizioni che possono variare nel tempo, è necessario che chi intende fruire di tali giorni di permesso rinnovi almeno annualmente la documentazione richiesta.

Per l'anno scolastico 2021/2022 tale documentazione deve essere rinnovata **entro il 5 ottobre 2021**.

In sede di richiesta dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92, deve essere prodotta annualmente, la seguente documentazione:

Dichiarazione autocertificata del lavoratore, sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui si attesti: l'esistenza in vita del disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici; il legame di parentela; che il lavoratore assiste con continuità ed in via esclusiva il familiare disabile; che nessun altro componente della famiglia beneficia, per assistere il familiare disabile, dei permessi retribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92 (come modificato dalla Legge 53 del 08/03/2000 e successive modificazioni ed integrazioni); che il disabile non è ricoverato a tempo pieno; che la certificazione sanitaria non è scaduta e non ha subito modifiche.

Coloro che hanno già fruito dei benefici in argomento nel decorso anno scolastico e che si trovano in una situazione invariata, possono autocertificare il diritto al beneficio, sempreché il giudizio di gravità della situazione di handicap rilasciato al soggetto dalla Commissione ASL, sia irreversibile.

Il personale che ha prodotto la documentazione di cui sopra all'avvio del corrente anno scolastico, è esentato dal ripresentarla.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n.45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione scolastica, i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, **sono tenuti a produrre entro il primo giorno di ogni mese un piano mensile per la fruizione dei permessi**, fermo restando che eventuali, non previste e improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, debitamente giustificate, potranno comunque essere presentate.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Deborha Salvo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)